



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.28

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2016.

L'anno **Duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **16.55**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco		SI	14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafina Astorino		SI
8	Serena Carrozzino		SI	17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

PRESENTI N.11

ASSENTI N.6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, previa istruttoria effettuata dal Settore competente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dipartimento Amministrativo Finanziario

Proponente Dirigente Dott.ssa Beatrice Napolitano

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante <<*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*>> ai commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 dell'art.1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono:

- Esenzione dei terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministro delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 (si riporta solo la norma che interessa il Comune di Castrovillari);
- Riduzione IMU per abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% delle base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazione locate a canone concordato (art. 1, comma 53);

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatte eccezione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conversione in Legge 214/2011) e l'art. 1, comma 380, della legge 224/2014 che concede ai comuni la facoltà di manovra in materia di aliquote e di imposta;

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»* nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*);

Visto il D.M. 28 novembre 2014, "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";

Considerato che:

- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente al capitolo I la disciplina generale della IUC, al capitolo II la disciplina relativa alla componente IMU, al capitolo III la disciplina relativa alla componente TASI e al capitolo IV la disciplina relativa alla componente TARI;

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per

la pubblicazione del testo sul sito informatico, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Evidenziato che:

- l'attuale complesso quadro normativa di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;

- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del «patto di stabilità interno» miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziari cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

- l'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

- infine questo Ente ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 agosto 2013 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - Approvazione modifiche apportate a seguito della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, e richiesto contestualmente l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, impegnandosi ad applicare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;

Rilevato che l'applicazione delle aliquote stabilite per l'anno 2015, comporta un gettito stimato, per l'anno 2016, che presuntivamente ammonta ad euro 3.249.553,58;

Precisato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31.12.2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 17.12.2015 e definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 30.12.2015, e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del

DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31.12.2015 al 31.3.2016 ;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7.3.2016 che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilanci di previsione nei Comuni al 30.4.2016;

Visto l'art.52 del d.lgs.5 dicembre 1997, n. 446;

Visto il d.lgs.30.12.1992,n. 504;

Visto il d.lgs. 14 .3. 2011, n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante <<Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente>>;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 13.8.2015 concernente la determinazione, per l'anno 2015, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da/1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000; n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>);

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; **Visto** il vigente statuto comunale;

Visto vigente regolamento di contabilità;

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

- **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a), 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;

- **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;

- **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

3. Di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale prevista al 10,60 per mille;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

- 5. Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:
dall'art. 13, commi *13-bis* e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge. n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6. Di precisare**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
- 7. Di stabilire**, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2016 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:
- 16 giugno 2016, rata di acconto;
 - 16 dicembre 2016, rata a saldo.
- 8. Di fissare** che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- 9. Di demandare** al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
- 10. Di disporre che** il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
- 11. Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio .

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Dott.ssa **Giovanna Leonetti**;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali **Santagada - Solidarietà e Partecipazione-**, **Di Gerio -Partito Democratico-**, **Lo Prete -Nuovi Percorsi-**, **Guaragna -Castrovillari Città Viva-** tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.22, data odierna, nonché registrati su supporto informatico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale;

Con il seguente esito della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti n.11;

Favorevoli n.8;

Contrari n.3 (*Santagada, Guaragna e Massarotti*),

D E L I B E R A

1. Di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

- **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a) e 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;

- **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;

- **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

3. Di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale prevista al 10,60 per mille;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del di Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:

dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

7. Di stabilire, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2016 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:

- 16 giugno 2016, rata di acconto;
- 16 dicembre 2016, rata a saldo.

8. Di fissare che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

9. Di demandare al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;

10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

11. Dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

12. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza:

- a) al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
- b) al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI;
- c) al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (*Santagada, Guaragna, Massarotti*) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 28 del 27.04.2016



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addi 5-4-2016

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Beatrice Napolitano

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano
Beatrice Napolitano

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 28 del 27.04.2016



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addì 18.04.16

Il Responsabile Servizio/Procedimento

SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Raffaele Gioiello

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il
..... **- 3 MAG. 2016** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **- 3 MAG. 2016** .., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **- 3 MAG. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Pellegrino", written over the printed name.